

<b>COMUNICATO</b> Protocollo n: S-2434 del 14 ottobre 2019	NUMERO: 57 ANNO SPORTIVO: 2019/2020
---	--

PROPONENTE	Settore Giustizia
FINALITA' ISTITUZIONALE	

DESTINATARI	
	Organi Centrali e Periferici

OGGETTO	
	<b>Tribunale Federale</b>

ABSTRACT	
	<b>Decisione n°5/2019 del Tribunale Federale – Procedimento n. 6/FIH/2019</b>

ALLEGATI	
	N°1

RIFERIMENTI NORMATIVI	

PER CHIARIMENTI SUL DOCUMENTO	
	Segreteria Organi di Giustizia E-mail: <a href="mailto:contardi@federhockey.it">contardi@federhockey.it</a> Telefono: 0683751109

REFERENTE PER IL CONSIGLIO FEDERALE	



## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

Procedimento n. 6/FIH/2019

DECISIONE n. 5/2019

Il Tribunale Federale presso la FIH - Federazione Italiana Hockey, composto dai Signori:

- Avv. Jacopo Caproni (Presidente)
- Avv. Giuseppe Matano (Componente effettivo)
- Avv. Luigi Tocci (Componente supplente)

all'esito della camera di consiglio del 04 ottobre 2019, previa lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 121, comma 6, Regolamento di Giustizia FIH 2017, ha reso la seguente decisione.

### Svolgimento del giudizio

Con atto di deferimento a giudizio ex art. 129, comma 4, Regolamento di Giustizia FIH 2017 (nel prosieguo, semplicemente RdG FIH 2017), del 18 luglio 2019, il Procuratore Federale Avv. Carlo D'Amelio, ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti del sig. **Pompili Timido**, nato il 22.02.1967, nella qualità di tesserato F.I.H., per la seguente condotta *"dopo essersi introdotto all'interno del campo di gioco, a fine gara (finale Nazionale U21 femminile, disputata in Roma il 22.05.2019, tra le squadre del LIBERTAS SAN SABA e LAZIO HOCKEY), rivolgeva nei confronti dell'arbitro Sig. Khan Kamaal Javed la seguente frase: <Peccato che gioco ancora senno te facevo un bucio de culo> e nei confronti anche dell'altro direttore di gara, Sig. Roberto Mastrogiacomo, la frase <V'ammazzo>"*.

Il Presidente del Tribunale Federale, con provvedimento del 19/07/2019, regolarmente comunicato alle parti, fissava l'udienza di discussione per il 04 ottobre 2019.

A tale udienza era presente il Procuratore Federale Avv. Carlo D'Amelio, mentre per l'incolpato nessuno era comparso e né sono risultate depositate memorie difensive dinanzi al Tribunale.

Aperta la discussione, il Procuratore Federale illustrava l'Atto di deferimento a giudizio e produceva estratto del registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo a carico dell'incolpato, dal quale risultano comminate complessivamente due giorni di sospensione.

Al termine dell'intervento formulava la seguente richiesta sanzionatoria:

irrogazione della sanzione di sospensione di giorni 60 da ogni attività federale ai sensi dell'art. 57, comma 1 e dell'art. 1 commi 1 e 3, nonché ulteriori giorni 20 per la circostanza aggravante di cui all'art. 38 lettera f) e ulteriori giorni 20 per la recidiva di cui all'art. 45 del Regolamento di Giustizia FIH, per complessivi giorni 100 di sospensione da ogni attività federale.

### **Motivi della decisione**

La Procura Federale riceveva la segnalazione del Giudice Sportivo Supplente, Sig. Roberto Arangino, del 23.05.2019, con la quale inoltrava la documentazione relativa alla finale Nazionale U21 femminile, disputata a Roma il 22.05.2019, tra le squadre del Libertas San Saba e Lazio Hockey, per una disamina e valutazione della condotta tenuta dal sig. Timido Pompili, così come esposta dettagliatamente nel verbale di gara.

L'Organo inquirente svolgeva attività istruttoria e di indagine, dalla quale emergeva nei confronti del sig. Pompili Timido, quanto già specificato in premessa per i fatti verificatisi al termine dell'incontro sportivo.

In conseguenza il Procuratore Federale ravvisava la configurazione della fattispecie di cui all'art. 1, commi 1 e 3, art. 57, comma 1, del RdG FIH.

Quanto dedotto dalla Procura Federale è documentalmente provato dal referto di gara e dalla nota del 23 maggio 2019 a firma del Giudice Sportivo Supplente del concentramento. Va anche stigmatizzato che il sig. Pompili nel corso delle indagini, così come in occasione dell'udienza dinanzi a questo Collegio, ha avuto un comportamento di totale disinteresse verso il procedimento disciplinare intrapreso a suo carico e né, tantomeno, ha mostrato un presunto rammarico per la condotta concretizzata in frasi minacciose e volgari nei confronti dei direttori di gara, in occasione del citato incontro di hockey.

Per il caso di specie, si ritiene opportuno rinnovare quanto già delineato in precedenti provvedimenti di questo Tribunale, riguardo all'efficacia probatoria del referto arbitrale. Il referto degli ufficiali di gara, rientrante tra i documenti ufficiali della Federazione, costituisce prova fidefacente della condotta ivi descritta, con la conseguenza che il

comportamento dei tesserati e dei sostenitori e in genere ogni questione in esso descritta deve essere valutato esclusivamente in base a quanto risultante da tale relazione.

A ciò si aggiunga, in ogni caso, che il referto arbitrale, secondo costante giurisprudenza degli Organi Giudicanti, confermata sul punto dall'art. 54 del Regolamento gare e campionati FIH, di altrettanto consolidata giurisprudenza del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS), gode di efficacia probatoria privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, in particolare, tale disposizione attribuisce ai referti arbitrali un valore probatorio simile ed equiparabile a quello riservato dall'art. 2700 cod. civ. agli atti pubblici (cfr. Iodo TNAS Maggioni + 4/FIGC del 15.1.2013).

Ne consegue che la valutazione riguardo alla responsabilità addebitata all'incolpato in questione è stata condotta e ponderata sulla base di quanto esposto nel verbale di gara e nella segnalazione del Giudice Sportivo.

Il Tribunale ha riconosciuto fondato l'atto di deferimento a giudizio e reativaente alla misura della sanzione da applicare, ha ritenuto, all'unanimità, congrua la sanzione della sospensione da qualsivoglia attività federale per  
giorni **trenta** per violazione art. 57,c. 1, RdG FIH;  
giorni **dieci** per la circostanza aggravante ai sensi dell'art. 38, lett. f) RdG FIH;  
giorni **due** per la recidiva di cui art. 45, comma 5, che prevede espressamente *"In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione"*;  
così per complessivi **quarantadue** giorni

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul procedimento in oggetto, dichiara l'atto di deferimento a giudizio fondato e, per l'effetto, condanna il sig. Timido Pompili, in qualità di tesserato FIH, ai sensi dell'art. 57,ultimo comma, in relazione all'art. 11 commi 1 e 2 Statuto Federale FIH 2015 nonché artt. 2 e 11 Codice di Comportamento Sportivo CONI, alla sospensione di giorni trenta (30) da qualsivoglia attività federale, oltre a giorni dieci (10) per l'aggravante di cui all'art. 38, lett. f) RdG FIH 2017, ed a ulteriori giorni due (2) ai

sensi dell'art. 45, comma 5, e così per complessivi giorni quarantadue (42) di sospensione da qualsivoglia attività federale.

Così deciso in Roma il 04-10 ottobre 2019

**Il Presidente**  
fto Avv. Jacopo Caproni

**Il Componente effettivo ed estensore**  
fto Avv. Giuseppe Matano

---

Per la pubblicazione  
Roma, 14 ottobre 2019

Il Segretario Generale  
Cinzia Profeta

